



COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 64 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 – Esame ed approvazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 17:10 e seguenti, in Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, **in seduta di prosecuzione** giusta deliberazione consiliare n. 61 del 28.03.2019. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N:	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	VULLO Marco		x	16	FALZONE Salvatore		x
2	GIBILARO Gerlando		x	17	PICONE Giuseppe		x
3	CATALANO Daniela	x		18	ALFANO Gioacchino	x	
4	IACOLINO Giorgia		x	19	GIACALONE William G. M.	x	
5	HAMEL Nicolò	x		20	RIOLO Gerlando	x	
6	MIROTTA Alfonso	x		21	FANTAUZZO Maria Grazia	x	
7	VITELLARO Pietro		x	22	VACCARELLO Angelo	x	
8	SOLLANO Alessandro		x	23	GALVANO Angela		x
9	PALERMO Carmela		x	24	DI MATTEO Maria Assunta	x	
10	BATTAGLIA Gabriella	x		25	BORSELLINO Salvatore		x
11	NOBILE Teresa		x	26	LICATA Vincenzo	x	
12	BRUCCOLERI Margherita	x		27	GRACEFFA Pierangela	x	
13	SPATARO Pasquale		x	28	ALONGE Calogero	x	
14	URSO Giuseppe		x	29	CARLISI Marcella		x
15	CIVILTA' Giovanni		x	30	MONELLA Rita Giuseppina		x

PRESENTI: n. 14

ASSENTI: n. 16

Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hamel, Battaglia e Riolo quest'ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il funzionario comunale arch. Gaetano Greco, delegato dal dirigente Di Giovanni.

Il Presidente prosegue e pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto **allegato "B"**, recante *"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018"* e concede la parola all'assessore Hamel che ne illustra il contenuto.

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Mirotta, i presenti sono **n. 13**.

Ultimata la presentazione della proposta il Presidente comunica che tutti i presenti unanimemente, essendo a conoscenza del regolamento in esame, rinunciano alla lettura integrale dello stesso e pertanto si procede alla votazione separata degli articoli dandosi lettura soltanto del loro titolo.

Indi si inizia con la votazione dell'art. 1 **per appello nominale** che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13

N. 10 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Graceffa.

N. 3 astenuti : Giacalone, Vaccarello e Alonge;

L'art. 1 del regolamento in oggetto viene approvato.

Si prosegue, **per alzata e seduta**, con la votazione separata degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. La votazione per tutti i suddetti articoli riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13

N. 10 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Graceffa

N. 3 astenuti : Giacalone, Vaccarello e Alonge;

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento in oggetto vengono approvati.

A tal punto si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'intero regolamento.

Il Consiglio Comunale

Consiglieri presenti n. 13

N. 10 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Graceffa

N. 3 astenuti : Giacalone, Vaccarello e Alonge.

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, **allegato "B"** concernente *"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018"*.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia **allegato "A"**.

Allegato 2A alla delibera
di Consiglio comunale n. 6h
del 22-03-2018
Il Segretario Generale

Punto n. 4 all'ODG: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 decreto legge 119/2018".

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Ce lo presenterà nuovamente l'Assessore Hamel, essendo di competenza di una delle sue deleghe, prego

L'Assessore HAMEL Nicolò.

Questa proposta di delibera è in applicazione di una nazionale del 2018, che consente di realizzare delle transazioni, per quanto riguarda il pagamento di tributi che si trovano in sede esattoriale. Quindi, a seconda delle varie situazioni - procedimenti di primo grado, per esempio, avviati evinti con appello - c'è una percentuale di riduzione, rispetto a quelli che sono i gravami, che consente di poter chiudere immediatamente la partita. Questa percentuale varia sulla base dei vari gradi di giudizio: se la proposta di chiudere transattivamente la pendenza tributaria col Comune, interviene prima che inizi il giudizio, allora la percentuale è più alta. In altre parole, più si avvicina il giudizio che potrebbe essere favorevole al contribuente, minore è la percentuale che deve pagare; più c'è una condizione di maggiore favore per il Comune, più alta è la percentuale che deve pagare. In ogni caso ci sono una serie di sgravi, che consentono di potere risolvere transattivamente un'infinità di situazioni, che a noi giovano perché consentono sia l'immediata acquisizione dei flussi finanziari, derivanti da queste pendenze, sia perché eliminano situazioni di contenzioso, che poi potrebbero anche finire in debiti fuori bilancio.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Assessore ha completato?

L'Assessore HAMEL Nicolò.

Io ho finito.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Tecnicamente i colleghi hanno bisogno di ulteriori chiarimenti? Desiderate fare qualche intervento? No... Trattandosi di regolamento va approvato articolo per articolo, nessuno chiede di rileggerlo? Quindi dò per scontato che l'aula, unanimemente, rinuncia alla lettura perché ne è a conoscenza e quindi non è richiesta la lettura integrale. Possiamo quindi procedere direttamente.

Non danno parere le commissioni ma c'è il parere favorevole, ne devo dare atto all'aula, del Collegio dei revisori. Andiamo al voto sul singolo articolo, come previsto per i regolamenti. Votiamo. Dò la parola all'Avvocato Insalaco... se non ci muoviamo tanto, colleghi, possiamo procedere anche per alzata e seduta, così andiamo spediti. Leggiamo soltanto il titolo, giusto per sapere cosa stiamo votando. È previsto per legge, ma se ogni singolo Consiglio non lo recepisce come regolamento non può usufruirne e consente, in alcune ipotesi, alcune precise, quando c'è un primo grado soccombente per una parte, una percentuale di definizione, se è soccombente per l'altra un'altra percentuale, con le varie ipotesi. Procediamo con l'articolo uno, avvocato, dia lettura soltanto del titolo per sapere cosa stanno votando i colleghi.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 1, oggetto del regolamento.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Allora signori votiamo per alzata e seduta, c'è stato un movimento in aula? Sì, allora la prima facciamola nominalmente, poi per le altre eventualmente per appello nominale, prego Segretario.

Il vice Segretario Avv. INSALACO apre la votazione sul punto e procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

10 favorevoli, nessun contrario e tre astenuti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Con 10 voti a favore e tre astenuti, il primo articolo della proposta è approvato. Procediamo con l'articolo 2, daremo lettura del titolo, giusto perché si sappia cosa stiamo votando in questo momento; poi possiamo, se non c'è movimento in aula - io mi appello agli scrutatori affinché collaborino con l'Ufficio di Presidenza - votare anche per alzata e seduta.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 2, oggetto della definizione agevolata.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Possiamo procedere per alzata e seduta, rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Giacalone, Alonge e Vaccarello astenuti. Tre astenuti, 10 a favore.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 3, termini e modalità di presentazione della domanda.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Procediamo sempre per alzata e seduta, rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Giacalone, Alonge, Vaccarello, tre astenuti e 10 a favore, articolo approvato.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 4, importi dovuti

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Manifestino la volontà di astenersi coloro i quali intendono farlo. Vaccarello, Giacalone, Alonge, rimangano saluti i colleghi a favore e in piedi contrari. 10 a favore e 3 astenuti, approvato anche questo articolo.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 5, perfezionamento della definizione.

COMUNE di AGRIGENTO

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito Internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Stiamo votando l'articolo 5, rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Manifestano la volontà di astenersi i colleghi Giacalone, Alonge e Vaccarello, gli altri colleghi rimangono seduti, quindi, a favore. 10 a favore, 3 astenuti, articolo approvato. Prego avvocato.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 6, diniego della definizione.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Astenuti Alonge Giacalone, Vaccarello, gli altri colleghi rimangono seduti quindi a favore. 10 favorevoli 3 astenuti.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 7, sospensione termini processuali.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Alonge, Giacalone Vaccarello astenuti, gli altri colleghi sono seduti, quindi 10 approvano, tre si astengono, quindi articolo approvato. Prego avvocato.

Il vice Segretario Avv. INSALACO

Articolo 8, entrata in vigore


Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.

Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Alonge, Giacalone Vaccarello astenuti, gli altri colleghi approvano, quindi articolo approvato. La proposta complessivamente intesa, quindi stiamo per votare tutto il regolamento. Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Si astengono i colleghi Vaccarello, Giacalone, Alonge, gli altri colleghi sono seduti quindi approvano. L'aula approva con 10 voti a favore e 3 astenuti, proposta approvata. Andiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

COMUNE di AGRIGENTO

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- *telefax* 0922 590201
sito *internet*: www.comune.agrigento.it – *e-mail*: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

PROPOSTA SETT. IV N° <u>07</u> DEL <u>21-03-2019</u>
REGISTRO PROPOSTE N° <u>36</u> DEL <u>23/3/19</u>

Allega TD "B" alla deliberazione
di Consiglio comunale n. 69
del 29-3-2019
Il Segretario Generale




COMUNE DI AGRIGENTO

SETTORE IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018.

Il Dirigente Servizi Finanziari

Premesso che:

- l'art. 6 - "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

Considerato che:

- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti numerosi ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119 del 2018;
- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.


Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del .../.../2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;


PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

L'Assessore al Bilancio
Nello Hamel




Il Dirigente Servizi Finanziari
Giovanni Mantione



Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.


Il Dirigente Settore IV
Giovanni Mantione



Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Il Dirigente Settore IV
Giovanni Mantione



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	1
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	1
Articolo 3 - <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 - <i>Importi dovuti</i>	2
Articolo 5 - <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 - <i>Diniego della definizione</i>	4
Articolo 7 - <i>Sospensioni termini processuali</i>	4
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018;
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES e la TARI.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:
 - il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
 - il 90% dell'imposta se:
 - o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
 - è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
 - è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
- il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

- il 40% se:
 - o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
- il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all'articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
dott. Hamel Niccolò

IL PRESIDENTE
avv. Daniela Catalano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
avv. Antonio Insalaco

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr. 11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di reg. _____, il _____.

Agrigento, li _____

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, decorsi giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Agrigento, li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui all'art.11, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on – line, nr. reg. _____, dal _____ al _____, per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Agrigento, li _____

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
